



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mancato pagamento spese notifica multa: che succede?

Autore: Redazione | 18/09/2020



Il Comune può raddoppiare la multa a chi non paga le spese postali della raccomandata con la contravvenzione?

Dimenticare di pagare le spese di notifica di una multa non è così grave come dimenticare di pagare la multa per intero o solo una sua parte. Lo insegnano ormai

numerose sentenze della giurisprudenza. In questo articolo ci occuperemo, più in particolare, di rispondere a un importante quesito: in caso di **mancato pagamento delle spese di notifica della multa che succede?** Ma procediamo con ordine.

Quanto tempo per pagare una multa?

Quanto tempo hai per **pagare una multa** e cosa succede se invece ti dimentichi? Cosa rischi se paghi un importo inferiore per un semplice errore di calcolo? Alcuni importanti chiarimenti arrivano da una recente sentenza del giudice di pace di Milano [1].

Pagamento della multa in misura ridotta (entro 60 giorni)

Come tutti sanno (e per gli smemorati è il verbale stesso a ricordarlo), ci sono sessanta giorni per pagare una **multa stradale**. Chi lo fa entro questo termine è tenuto a versare la contravvenzione «in misura ridotta»: si tratta di un importo pari a un quarto del massimo edittale previsto dalla norma.

Pagamento della multa in misura scontata (entro i primi 5 giorni)

Chi paga nei primi 5 giorni riceve un ulteriore sconto del 30%.

Pagamento della multa in misura ordinaria (dal 61° giorno in poi)

Chi, invece, paga dal 61° giorno in poi, deve versare la multa «in misura ordinaria», pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese di procedimento. In pratica, la multa raddoppia (come abbiamo appena detto, infatti, se si paga in misura ridotta si versa solo un quarto del massimo edittale).

Che succede a chi paga solo una parte

della multa?

Chi paga la multa entro i **60 giorni** ma solo in parte, perché commette un errore materiale o di calcolo, viene trattato come chi non paga: per cui l'amministrazione iscrive a ruolo un importo pari al doppio della multa in misura ridotta (ossia metà del massimo edittale), detratta la somma già corrisposta.

Che succede in caso di mancato pagamento delle sole spese postali della multa?

Che succede, invece, in caso di **mancato pagamento delle spese di notifica della multa**? Immaginiamo una persona che riceva a casa un verbale. Nella contravvenzione, viene invitato a pagare 55 euro di sanzione amministrativa più 10 euro di spese di notifica, per un totale di 65 euro. L'uomo, però, si sbaglia e, nel bollettino per il pagamento, riporta solo 55 euro. Cosa rischia?

Secondo la giurisprudenza, se anche è vero che chi non paga l'importo esatto della contravvenzione subisce la **notifica di una cartella esattoriale** per il doppio della originaria multa (o meglio, come abbiamo detto in precedenza, in misura pari alla metà del massimo edittale), la stessa sanzione non è invece prevista per chi omette di versare le spese di notifica. Gli oneri postali, infatti, non sono parte integrante della sanzione: l'ente può esigerli separatamente, ma è escluso che possa iscrivere a ruolo la metà del massimo edittale per il mancato versamento in 60 giorni.

In pratica, **il Comune non può raddoppiare la multa a chi dimentica di pagare le spese di notifica.**

Nel caso di specie, il trasgressore aveva versato l'importo, in favore del Comune, nel minimo edittale al netto delle spese di accertamento e notifica, che in effetti non costituiscono parte integrante della sanzione pecuniaria. E se dunque gli oneri postali non vengono onorati, l'amministrazione non può per ciò solo iscrivere a ruolo una somma pari alla metà del massimo edittale.

La Cassazione lo aveva scritto nel 2014: quando il **pagamento di una multa** è insufficiente, l'importo non va raddoppiato se l'insufficienza è dovuta al mancato

versamento delle spese di accertamento e notifica (che si possono recuperare solo con procedure privatistiche).

Precedenti della Cassazione

In realtà, la questione è tutt'altro che pacifica e la stessa Cassazione ha fornito contrastanti interpretazioni. Secondo una prima posizione **[2]**, le spese di procedura sono da considerarsi un tutt'uno con la multa.

Un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che l'articolo 202, primo comma, del Codice della strada tiene **le spese postali distinte** quando stabilisce che in caso di omesso pagamento entro sessanta giorni, la sanzione da iscrivere a ruolo dev'essere pari alla metà del massimo edittale; oneri di procedura che, sottolinea la Suprema Corte, l'amministrazione può esigere separatamente e solo in via civilistica e non già con gli strumenti del diritto amministrativo: in pratica, niente cartella esattoriale ma tutt'al più - ammesso che ne valga la pena - un decreto ingiuntivo.

Note

[1] Gdp Milano, sent. Del 22.07.2020. Cfr. anche GdP Milano, sent. n. 3753/2017: «Deve essere annullata l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune e relativa alla sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, dovendosi ritenere che il pagamento in misura ridotta effettuato nell'ammontare indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione esclude l'addebito del maggior importo ex articolo 203, comma terzo, Cds benché non risultino pagate le spese del procedimento sanzionatorio come quelle postali, che l'amministrazione può agire separatamente e che non possono essere considerate parte integrante della sanzione amministrativa». **[2]** Cass. sent. n. 14181/12 **[3]** Cass. sent. n. 9507/04.

Autore immagine: it.depositphotos.com